

La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)
P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226
E-mail: info@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

N. 126
del 26.03.2012



La Memory

A cura di Roberto Camera
Funzionario della DPL Modena (1)

La programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2012

In considerazione della prossima pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2012, i **Ministeri dell'Interno e del Lavoro hanno emanato una nota congiunta, con la quale hanno fornito i primi chiarimenti operativi in merito alle procedure da seguire e ai termini di presentazione delle domande.** Il Decreto prevede una **anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori, per motivi di lavoro non stagionale, per l'anno 2012, per cittadini stranieri non UE che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del D.L.vo 286/98.**

Premessa

I Ministeri dell'Interno e del Lavoro hanno sottoscritto una nota congiunta - prot. 1960 del 20 marzo 2012 - con la quale forniscono le spiegazioni circa l'utilizzo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 13 marzo 2012, riguardante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2012.

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

La procedura non è attualmente in uso e non lo sarà fin tanto che il D.P.C.M. non sarà registrato dalla Corte dei Conti e non sarà, successivamente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto, a **titolo di anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012, prevede una quota massima di 35 mila ingressi per cittadini stranieri, residenti all'estero, ed appartenenti alle seguenti nazionalità:**

→ **Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.**

Nella quota massima vengono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra identificati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Le quote dovranno essere successivamente ripartite, dal Ministero del Lavoro, tra le Regioni e le Province autonome.

Sono previsti, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari, per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, altri 4.000 ingressi per cittadini stranieri non UE che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine (ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 286/1998).

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le modalità di presentazione delle domande di nulla osta, sia per quanto riguarda il lavoro stagionale che il lavoro subordinato non stagionale, dovranno essere presentate con le consuete modalità telematiche ed attraverso la compilazione, rispettivamente, del "Modello C-stag" e del "Modello BPS".

Sul sito del Ministero dell'Interno è già implementata la procedura relativa alla registrazione del datore di lavoro o di suo delegato, alla compilazione delle domande, all'invio delle stesse ed alla verifica dello stato di avanzamento della pratica, che sarà sempre possibile al fine di controllare l'avanzamento.

Per quanto attiene la seconda procedura (compilazione delle domande), questa è immediatamente operativa (la circolare evidenzia l'avvio dell'applicativo dalle ore 8.00 del 21 marzo u.s.). Mentre, **il successivo invio sarà in vigore esclusivamente**

dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.

**Le novità
evidenziate
dalla nota
interministeriale
n.1960 del
20.03.2012**

La **nota interministeriale evidenzia alcune novità** introdotte dall'articolo 17 del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, che ha previsto il comma 2-bis all'articolo 24 del Testo Unico sull'immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/1998).

In particolare, ove ricorrono le indicazioni previste dal comma 2-bis (**straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente**), i **datori di lavoro potranno specificare**, in un apposito campo inserito nel "Modello C-stag", **i dati relativi all'anno precedente la comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da quest'ultimo.**

Il comma, infatti, dispone che: *"qualora lo Sportello Unico per l'Immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno."*

Al momento della compilazione della domanda, **il sistema verificherà la validità della comunicazione obbligatoria e del permesso di soggiorno o dell'assicurata inserita dall'utente** e provvederà all'invio solo dopo aver verificato la congruità della documentazione.

Decorsi venti giorni dalla data indicata nella ricevuta di presentazione della domanda, la stessa, se avrà soddisfatto i requisiti necessari, si intenderà accolta anche in assenza dei pareri della Questura e della Direzione territoriale del lavoro competenti. In sostanza, il sistema impegnerà la quota, ove disponibile, e trasmetterà i dati relativi alla domanda al Ministero degli Affari Esteri per la richiesta del visto di ingresso, senza attendere l'emissione del nulla osta. In questo caso, il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contestualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la relativa richiesta del permesso di soggiorno.

La procedura potrà essere effettuata anche dalle Associazioni di categoria (di cui all'articolo 38 del DPR m. 394/1999), previa firma di un apposito protocollo stipulato con i Ministeri dell'Interno e del Lavoro. Il procedimento segue quanto è già avvenuto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flussi per lavoro stagionale. Lo schema

di adesione è stato inserito all'interno del D.P.C.M. del 13 marzo 2012 (pagina 5 – allegato 2).

Per quanto attiene gli **accreditamenti di altri operatori**, ogni associazione dovrà presentare, in formato elettronico (file *excel*), alle Prefetture – U.T.G., il modello previsto a pagina 6 (allegato 3) del D.P.C.M. del 13 marzo 2012.